Terminata la breve introduzione da parte dell'Assessore Piva,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato dal Governo con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in forza di legge delega, ed entrato in vigore a seguito di successive proroghe il 30.6.2003;

Visto in particolare l'art. 43 del richiamato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che disciplina l'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse;

Considerato che alcune situazioni pendenti ricadono nella ipotesi di cui al primo comma dell' art. 43, fra le quali quella relativa all'intervenuto annullamento degli atti concernenti l'espropriazione di un'area di proprietà dei sigg. Della Chiara Fernando e Pedrini Ines, residenti in San Giovanni in Marignano via S. Maria n. 287,

Tenuto presente che il relativo procedimento è stato attivato dal Comune con delibera di G.M. n. 211 del 4 aprile 1996, riapprovata in sede di convalida dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 1997, e riguardava la realizzazione di una strada di raccordo fra due pubbliche vie, dichiarata di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1, V comma - Legge n. 1/78;

- che con tale progetto si prevedeva l'esproprio di un frustolo di terreno di proprietà dei coniugi Della Chiara Fernando e Pedrini Ines, residenti in San Giovanni in Marignano via S. Maria n. 287, censito al Foglio n. 1 del N.C.T. mappale n. 4257 (ex 1386/b) di mq. 46, posto in fregio all'Hotel Ines di loro proprietà a marginale integrazione degli arredi della piscina ivi situata, graficamente rappresentabile come punta terminale di un triangolo;
- che detti provvedimenti, così come il Decreto emesso il 28.02.1997 per la disposta occupazione d'urgenza, venivano tutti impugnati dagli espropriandi avanti al TAR dell'Emilia Romagna con istanza di sospensione a suo tempo accolta nei soli limiti degli atti di mera occupazione;
- che la succitata sospensiva, previo appello del Comune avanti al Consiglio di Stato, veniva riformata (Sez.IV, ord.974/97 del 20 maggio 1997) sicchè, il Comune poteva procedere all'occupazione in data 26.05.97 e alla successiva realizzazione della strada in questione con irreversibile trasformazione del bene privato;
- che il T.A.R. in sede decisionale di merito, con sentenza n. 806/97 annullava tutti gli atti del procedimento, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità e che il successivo appello proposto dal Comune veniva dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 95/99, passata in giudicato;

Considerato che, per effetto delle richiamate decisioni il Comune utilizza come pubblica strada un bene immobile in assenza sia del provvedimento di esproprio che della dichiarazione di pubblica utilità;

- che la fattispecie descritta rientra a tutti gli effetti nel disposto normativo di cui al citato art. 43 con necessità, pertanto, di valutare la possibilità di procedere all'acquisizione del succitato bene privato, stante la consolidata sua destinazione a strada comunale in conformità alle vigenti e confermate previsioni di P.R.G.;

Atteso che, in ordine alla richiamata fattispecie, il dirigente responsabile dell'ufficio espropri ha dato comunicazione ai signori Della Chiara/Pedrini dell'avvio del procedimento ex lege 241/90 con notifica in data 12 luglio 2003;

- che il responsabile dell'ufficio espropri con relazione P.R.T. n. 11/15 del 18.07.2003, in atti, ribadisce il

preminente interesse pubblico dell'utilizzato frustolo di terreno di proprietà privata, evidenziando che la paventata restituzione e suo ripristino come richiesto dai proprietari (vedasi il ricorso per ottemperanza pendente avanti al T.A.R.) oltre, alla perdita di un'opera pubblica posta a servizio della collettività ed interamente realizzata, comporterebbe anche un non meno deprecabile spreco di denaro pubblico, anche per la necessità di rimuovere i sottoservizi ivi realizzati;

Verificato che l'espropriazione di fatto del piccolo frustolo di proprietà dei ricorrenti non ha precluso la loro attività gestionale alberghiera che è continuata senza alcuna interruzione nell'uso della piscina e del circostante scoperto a giardino, come dimostrato dalle relative dichiarazioni fiscali in costante progressione dal 1998 ad oggi;

Tenuto presente che pende davanti al T.A.R. un'azione (giudizio di ottemperanza) promossa dai signori Pedrini/Della Chiara, volta alla restituzione del bene di fatto espropriato;

- che è dubbio, in fase di prima applicazione del T.U., che il Comune possa richiedere, anche in tale fase del giudizio, la condanna al pagamento del risarcimento del danno in luogo della richiesta restituzione del bene ai sensi del successivo 3 comma del citato art. 43:
- che la norma di cui all'art. 43 appare peraltro contraddittoria in quanto, mentre al primo comma pare presupporre la necessità di adozione del provvedimento di acquisizione, da parte dell'Amministrazione che ritenga di continuare a disporre del bene pur in assenza di titolo, al 4 comma, invece, subordina tale potere decisionale al vaglio del Giudice Amministrativo;
- che, solo per tale incertezza e cautelativamente quindi, si ritiene di dover prudenzialmente pronunciarsi in ordine al mantenimento dell' opera realizzata e all'emanazione del provvedimento di acquisizione ai sensi e per gli effetti della succitata norma, senza che con ciò si intenda anticipare o prevaricare quella che la norma riconosce come possibilità decisionale del Collegio Giudicante, cui comunque, in caso di impugnazione della presente deliberazione, spetterà la decisione finale in merito alla possibilità di esclusione della restituzione senza limite di tempo;

Valutati gli interessi in conflitto;

Considerato che nel vigente P.R.G. permane la destinazione a pubblica strada della predetta opera;

- che la previsione di Piano Regolatore non è stata a suo tempo impugnata dai signori Della Chiara/Pedrini, i quali non hanno, d'altra parte, presentato alcuna osservazione in merito al procedimento in corso ex art. 43:
- che è attuale e persistente il suo utilizzo come strada di collegamento per consentire il pubblico passaggio da parte di una indeterminata pluralità di soggetti;
- che la chiusura di quel tratto di strada arrecherebbe inoltre pregiudizio alle proprietà limitrofe ed alla pubblica viabilità;
- che l'opera pubblica realizzata ha comportato per contro l'occupazione di un piccolo frustolo, di proprietà dei ricorrenti che risulta ininfluente sull'andamento gestionale dell'albergo;

Ritenuto prevalente il pubblico interesse al mantenimento della strada comunale sull'interesse del privato alla restituzione del bene occupato, per il limitato e marginale danno subito all'azienda alberghiera di proprietà dei coniugi Pedrini/Della Chiara che, peraltro, non hanno ritenuto di riconfermare in sede di osservazioni le loro ragioni di merito;

Ritenuto, pertanto, ai sensi di quanto previsto al 1 e 2 comma del più volte richiamato art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, di disporre per l'acquisizione al demanio comunale del bene di proprietà dei sigg. Pedrini Ines e Della Chiara Fernando;

Ritenuto infine che comunque s'intende chiedere sia in via d'eccezione nel giudizio di ottemperanza, ove è possibile, sia in via di richiesta in sede di eventuale impugnazione del presente provvedimento o di quello dirigenziale che ne conseguisse, sia in sede eventualmente autonoma, che l'Ecc.mo Collegio disponga, in luogo della restituzione, la condanna al risarcimento del danno per le permanenti ragioni di pubblica utilità suesposte;

Visto l'art. 42, comma 2 lett. I) del T.U. D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, sulla competenza del Consiglio in materia di acquisizioni;

Visto altresì l'art. 107 del citato T.U. n. 267/2000 sulla separazione tra potere di indirizzo e potere di gestione;

Visti i commi 1 - 2 del più volte richiamato art. 43 del D.P.R.n.327/2001 ,in cui appaiono disciplinate due distinte ipotesi:

- la prima relativa all'autorità che utilizza, per scopo di pubblico interesse, senza titolo un bene immobile e che ne può disporre l'acquisizione,
- la seconda relativa al contenuto dell'atto di acquisizione e alla conseguente misura del risarcimento del danno;

Ritenuto che ai sensi delle richiamate disposizioni il primo provvedimento, rientra nella competenza del Consiglio Comunale chiamato a valutare il pubblico interesse ed a disporne l'eventuale acquisizione, mentre il secondo, atto di acquisizione, rientra nella competenza gestionale del dirigente chiamato a definire la misura del risarcimento del danno ed a tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla norma;

Vista, infine, un'ipotesi di determinazione della misura del risarcimento del danno, definita secondo i criteri contenuti nel richiamato D.P.R. 327/2001, in Euro 6.328,44;

Visto il bilancio di previsione 2003 ove sono disponibili le risorse necessarie a far fronte alla relativa spesa;

A voti favorevoli n. 10 espressi in forma palese da 10 consiglieri votanti su 13 presenti essendosi astenuti i consiglieri Di Giacomi e Tonti di Rifondazione Comunista e Sanchi dei Verdi,

DELIBERA

1) - di dare atto:

- che la strada comunale in argomento è stata realizzata a seguito dei decreti di occupazioni d'urgenza del 28.2.1997 e del 23.5.1997 prot. n. 1820, ultimata in data 30.9.1997 ed ha interessato in piccola parte la proprietà dei coniugi Della Chiara Fernando e Pedrini Ines con l'occupazione del frustolo di terreno distinto al Foglio n. 1 del N.C.T. del Comune di Cattolica con il mappale n. 4257 di mq. 46;
- che gli atti adottati dal Comune in premessa richiamati, relativi alla dichiarazione di pubblica utilità ed
 all'occupazione d'urgenza, sono stati annullati dal T.A.R. di Bologna con sentenza pronunciata in data 26.11 10.12.1997 n. 806 e passata in giudicato, successivamente quindi alla conclusione dei lavori con conseguente

successiva indebita utilizzazione dell'area in precedenza occupata;

- che per le ragioni su esposte, la predetta strada, realizzata in assenza di valido ed efficace provvedimento dichiarativo della pubblica utilità a seguito del predetto annullamento del giudice amministrativo mantiene a tutti gli effetti l'interesse al permanere della destinazione ad opera di pubblica utilità perseguita con la sua costruzione, avvenuta in conformità alle previsioni di P.R.G.;
- 2) di acquisire, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, al demanio del Comune il frustolo di proprietà dei sigg. Dela Chiara Fernando e Pedrini Ines distinto al N.C.T. del Comune di Cattolica al foglio 1 con il mappale 4257 di mq. 46;
- 3) di dare mandato al dirigente dell'ufficio Espropri per l'adozione dell'atto formale di acquisizione del frustolo di proprietà dei signori Della Chiara Fernando e Pedrini Ines previa determinazione della misura definitiva del risarcimento del danno subito dai proprietari secondo i criteri determinati dal più volte richiamato D.P.R. n. 327/2001;
- 4) di dare atto che la somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, dovrà essere pagata nei termini di trenta giorni dalla data di adozione del relativo atto, senza pregiudizio per l'azione già proposta o per altra eventuale che venga proposta;
- 5)- di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2003 sono previsti i necessari fondi.
- 6) il Consiglio Comunale prende atto, infine, che le su estese determinazioni sono subordinate alla decisione che il T.A.R. in qualunque sede investito della richiesta di condanna al risarcimento del danno e di esclusione della restituzione senza limiti di tempo, dovesse prendere ai sensi del 4 comma dell'art. 43 del D.P.R. 327/2001.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 10 espressi in forma palese da 10 consiglieri votanti su 13 presenti essendosi astenuti i consiglieri Di Giacomi e Tonti di Rifondazione Comunista e Sanchi dei Verdi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL29046 ASD-DEL - ATTO C.C. N. 43 DEL 28.8.2003 - PAG. N.
